



**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  
DELL'ENOGASTRONOMIA E DELL'OSPITALITA' ALBERGHIERA**

C.da Vallina – 87012 Castrovillari Tel. 0981/489171 – Fax 0981/489195 Codice Fiscale : 83002080782 –  
Codice meccanografico : CSRH010004 www.ipsseoacastrovillari.gov.it - Email: csrh010004@istruzione.itPec: csrh010004@pec.istruzione.it

**AGGIORNAMENTO DVR N° 2/2021  
DEL 01/04/2022**

ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 81/08 e smi

Il Dirigente Scolastico  
**(Dr.ssa Immacolata COSENTINO)**

**II R.S.P.P.**

**Ing. Tommaso FERRARI**

**II R.L.S.**

**Prof. Leonardo GENOVESE**

**II MEDICO COMPETENTE**

**Dr. Giuseppe MAURELLI**

## **PREMESSA**

L'obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative al Personale Scolastico, agli Alunni e genitori e a tutti gli Utenti al fine di divulgare le misure di contenimento adottate recentemente per contrastare l'epidemia di COVID-19. (rischio Biologico) dal **Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'Istruzione, dal CTS e dalla Regione Calabria.**

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, a seguito di incontri ed approfondimento con il RSPP e il RLS, redige la presente integrazione al DVR redatto per l'A.S. 2021-2022 inserendo le norme da rispettare contenute nei sotto citati provvedimenti:

***24/03/2022 DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID***

**24/03/2022 DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID"**

DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22600034)

(GU n.70 del 24-3-2022)

Vigente al: 25-3-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libert  di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1<sup>o</sup> aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali, sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante «Proroga

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24** "**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19**" in vista della cessazione dello stato di emergenza dal 1/4/2022; il testo contiene le seguenti disposizioni.:

### **\* Mascherine**

Con la fine dello stato di emergenza, resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e su quelli scolastici, di tipo FFP2 fino al 30 aprile; non va indossata durante le attività sportive.

### **\* Viaggi di istruzione**

Sarà possibile tornare a svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive. Fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto 'base' (vaccinazione, guarigione o test).

### **\* Obbligo vaccinale**

Fino al 15 giugno resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. Nel caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, mentre fino ad ora il personale docente ed educativo è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio, dal 1 aprile sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica. Non andrà in classe ma ritornerà a scuola.

## **\* Gestione dei casi di positività**

Il sistema delle quarantene nelle Istituzioni Scolastiche viene cancellato secondo le sotto specificate modalità:

### **SCUOLA DELL'INFAZIA- SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA**

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In questo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione

### **SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO**

Nelle scuole elementare, media e superiore e nel sistema di istruzione e formazione professionale, in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il positivo. In caso di comparsa di sintomi, bisogna fare un test antigenico o un test molecolare. Gli alunni delle scuole elementari, medie e superiori e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per Covid possono seguire le lezioni in didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell'alunno maggiorenne accompagnata da specifica certificazione medica. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.